

REGIONE TOSCANA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2007-2013

Reg. CE n. 1698/2005



GAL Consorzio Lunigiana

Bando n.5

**Misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”
Sottomisura B ‘Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale’**

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 07/10/2010



Regione Toscana
Diritti Valori Innovazione Sostenibilità



Normativa di riferimento:

- Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR
- Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/05
- Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21/06/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul FESR, FES e Fondo di coesione che abroga il Reg. (CE) 1260/1999;
- Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1083/2006;
- Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15/12/2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Reg. (CE) n. 70/2001
- Reg. (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20/02/2006, relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) 1290/2005, relativo al funzionamento della politica agricola comune;
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28/11/2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
- Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31/03/2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi;
- Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (2006/C 194/02);
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2007/13, approvato con decisione CE n. C 4664/07 e Documento Attuativo Regionale e s.m.i.;
- SISL del Gal Sviluppo Lunigiana Leader approvata con DGR n.1043 del 23/11/2009;

DEFINIZIONI

Operazione L'operazione è un'unità elementare, rappresentata da un progetto, un contratto, accordo o un'altra azione, composta da uno o più interventi, selezionata secondo criteri stabiliti dal Programma, attuata da un solo beneficiario e riconducibile univocamente ad una delle misure previste dal programma stesso.

Misura/sottomisura/azione Serie di operazioni che contribuiscono a conseguire almeno uno degli obiettivi di cui a uno dei quattro assi in cui è suddiviso il Programma di Sviluppo Rurale.

Bando Atto formale con il quale l'Autorità competente indice l'apertura dei termini per l'invio delle domande di aiuto per partecipare ad un regime di sostegno previsto da un intervento cofinanziato. Il bando indica le modalità di accesso, quelle di selezione, i fondi disponibili, le percentuali di contribuzioni e i vincoli e le limitazioni, nonché le procedure di attuazione.

Beneficiario Un operatore, un organismo o un'impresa pubblico/a o privato/a, responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario/a del sostegno.

Domanda di aiuto "la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno" .

Domanda di pagamento "la domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento".

Autorità di Gestione Regione Toscana - Direzione generale dello sviluppo economico – Settore programmi comunitari per lo sviluppo rurale

Autorità competente Autorità o organismo delegato dall'Autorità di Gestione o investito di competenze dalla Regione Toscana per adempiere agli obblighi derivanti dall'attuazione di un programma operativo.

Organismo pagatore Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA)

Spesa pubblica Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni, la cui origine sia il bilancio dello stato, di Enti pubblici territoriali o delle Comunità europee, e qualsiasi spesa analoga. E' assimilato ad un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni a carico del bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o organismi di diritto pubblico, ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, di lavori, di forniture e di servizi. Qualora il beneficiario dell'operazione sia un soggetto pubblico, la quota di compartecipazione alla spesa non è considerata spesa pubblica.

Gruppo di azione locale come riportato nel Reg. CE n. 1698/05 "gruppi rappresentativi dei partner **(GAL)** provenienti dai vari settori socioeconomici su base locale presenti nel territorio considerato".

Strategia integrata di come riportato nel Reg. CE n. 1698/05 il GAL deve sostenere "una **sviluppo locale (SISL)** serie coerente di operazioni rispondenti ad obiettivi e bisogni locali, eseguite in partenariato al livello pertinente" .

Assegnazione dei contributi è effettuata mediante atto amministrativo assunto dal soggetto competente per la gestione dei sostegni previsti dal PSR 2007/13. Nel caso delle misure LEADER, l'assegnazione dei contributi si perfeziona mediante stipula di convenzioni con i beneficiari finali.

GLOSSARIO

FEASR Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

GAL Gruppo d'azione locale

PAC Politica agricola comune

PSN Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale

PSR Programma di sviluppo rurale

PLSR Piano locale di sviluppo rurale

Indice

1. Codice e denominazione della misura/sottomisura/azionepag. 5
2. Obiettivi della misura/sottomisura/azionepag. 5
2.1 Tema catalizzatore collegato agli obiettivi specificipag. 5
2.2 Finalità specifiche del bandopag. 5
3. Soggetti ammessi a presentare domandapag. 6
4. Settori di interventopag. 6
4.1 Ulteriori specifiche relative ai settori di intervento/di produzionepag. 6
5. Condizioni di accessopag. 6
6. Tipologie di investimento previstepag. 10
7. Tipologie di spesa ammissibilipag. 10
7.1 Ulteriori specifiche: Riferibilità temporale delle spesepag. 11
7.2 Ulteriori limitazionipag. 11
7.3 Spese ammissibilipag. 11
7.3.1 Imputabilità, pertinenza e congruitàpag. 11
7.3.2 Verificabilità e controllabilitàpag. 11
7.3.3 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamentopag. 12
7.3.4 Spese non ammissibili, vincoli e limitazionipag. 17
7.3.5 Localizzazione degli investimenti materialipag. 18
7.3.6 Localizzazione degli Investimenti immaterialipag. 18
8. Localizzazione dell'investimentopag. 18
9. Impegni specifici collegati alla misura/sottomisura/azionepag. 18
9.1 Ulteriori specifichepag. 20
10. Dotazione finanziaria del bando, tassi, minimali e massimali di contribuzione....	pag. 20
10.1 Dotazione finanziaria del bandopag. 20
10.2 Tassi di contribuzionepag. 20
10.3 Minimali e massimali di contribuzionepag. 20
11. Criteri di selezionepag. 20
11.1 Articolazione dei criteri di selezionepag. 20
11.2 Ulteriori criteri di selezionepag. 22
12. Disposizioni in materia di informazione e pubblicitàpag. 23
13 Procedure amministrativepag. 23
13.1. La domanda di aiutopag. 23
13.2. Presentazione della domanda di aiutopag. 26
13.3. Costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendalepag. 27
13.4. Assegnazione dei contributipag. 28
13.4.1. Presa d'atto della graduatoria preliminarepag. 28
13.4.2. Richiesta del completamento della domanda di aiutopag. 28
13.4.3. Istruttoria del completamento delle domande di aiutopag. 28

13.5. Fasi del procedimentopag. 29
13.6. Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale.....	pag. 30
14. Riduzioni del contributo in sede di pagamento finalepag. 30
14.1 Riduzione in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex postpag. 30
14.2 Riduzioni ed esclusioni in applicazione dell'art. 12 del D.M. 20 marzo 2008pag. 30
15. Monitoraggiopag. 31
15.1 Impegni specifici dei beneficiari così come previsti dal DARpag. 31
16. Tempi e modi per la presentazione della domandapag. 31
17. Responsabile del procedimento e diritto di accesso agli attipag. 31

1. Codice e denominazione della misura/sottomisura/azione

Denominazione misura: Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale (art.52, b iii/art.57 Reg. CE 1698/05)

Codice Misura: 323

Sottomisura B 'Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale'

2. Obiettivi della misura/sottomisura/azione

La Sottomisura ha l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale/paesaggistico delle zone rurali al fine di aumentarne l'attrattività e migliorare la qualità della vita della popolazione. Le componenti culturali/paesaggistiche in ambito rurale non solo costituiscono risorse da tutelare e tramandare, ma la loro valorizzazione ha una reale valenza strategica nel processo di riqualificazione del territorio rurale, con forti ricadute in termini di sviluppo economico-sostenibile.

La Sottomisura, inoltre, contribuisce in maniera sostanziale anche al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

- "rafforzamento della capacità progettuale e gestionale locale", in quanto la misura sarà programmata con il metodo LEADER;
- "valorizzazione delle risorse endogene dei territori" in quanto la misura sarà programmata con il metodo LEADER.

Per quanto riguarda gli obiettivi comunitari, la misura fa riferimento a 'Migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche'.

2.1 Tema catalizzatore collegato agli obiettivi specifici

Il Tema catalizzatore collegato è quello A) "Sostegno alla tutela, valorizzazione e riqualificazione rurale del territorio (culturale, naturale, e dei piccoli centri)" .

Un obiettivo strategico della SISL è contribuire al rilancio del comparto del patrimonio culturale, di grande importanza strategica per la Lunigiana, che tuttavia deve essere considerato strumentale al tessuto socio-economico del territorio. In questa nuova concezione, le iniziative individuate troveranno le soluzioni atte a garantirne una loro sufficiente e necessario livello di auto sostenibilità e naturalmente un importante ruolo di centralità nelle filiere economiche che si vogliono rilanciare.

2.2 Finalità specifiche del bando

Il bando coerentemente con quanto indicato nella SISL prevede interventi per la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale che costituisce una sorta di DNA della comunità, in quanto memoria del passato ed eredità di conoscenze, ed è quindi necessario non considerarlo come un elemento separato dal contesto su cui viene ad incidere.

Dall'intreccio tra economia e patrimonio rurale scaturisce anche la non trascurabile ricaduta economica, per esempio, dei potenziali flussi di turismo alimentati dalla particolare attrattiva delle testimonianze del passato.

Il turismo culturale, anche se non rappresenta l'obiettivo principale degli interventi, costituisce, però, un valido supporto per la valorizzazione e riqualificazione ambientale, promuovendo e stimolando operazioni di recupero e salvaguardia del patrimonio culturale ed esercitando azioni di richiamo sulle differenti attività

economiche. Infatti, oltre a provocare un flusso di consistenti masse di turisti sembrano in grado di assorbire nuova occupazione, soprattutto giovane, e al tempo stesso di garantire competitività al territorio nel contesto generale.

3. Soggetti ammessi a presentare domanda

I soggetti che possono presentare domanda di aiuto sono esclusivamente i seguenti: Province, Comuni, Unione di Comuni, Comunità Montane.

4. Settori di intervento

Il patrimonio culturale in Toscana è fattore costitutivo dell'identità regionale e la cultura nel suo complesso costituisce forse il più rilevante capitale sociale della Regione.

La sottomisura pertanto interverrà a sostegno di interventi di restauro e valorizzazione di tale grande patrimonio ai fini della sua conservazione ed essenzialmente della sua pubblica fruizione finanziando:

- Il restauro e la riqualificazione del patrimonio culturale e la tutela di siti di pregio paesaggistico.

I progetti di investimento saranno inerenti a:

a. le cose immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, o che rivestono un interesse particolarmente significativo da un punto di vista paesaggistico e che sono espressione della storia, dell'arte e della cultura e che rivestono un interesse particolare ai fini della loro fruizione culturale pubblica, localizzate in aree o centri rurali;

b. le altre cose immobili pubbliche e di uso pubblico finalizzate ad una fruizione culturale: istituzioni documentarie, musei, teatri, spazi e centri espositivi per la produzione dello spettacolo (unicamente nei centri rurali);

c. interventi inerenti la valorizzazione di aree e/o percorsi di grande interesse culturale/paesaggistico;

- La realizzazione di studi e investimenti per la salvaguardia degli aspetti significativi e caratteristici del paesaggio rurale.

5. Condizioni di accesso

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni:

1) Essere affidabili in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 1/1/2000 fino al momento dell'assegnazione dei fondi al richiedente.

L'affidabilità del richiedente è valutata come segue:

a) **Inaffidabilità totale**, quando il richiedente, per una singola domanda:

- 1) è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 e 2007/13, è stato iscritto nel registro debitori dell'Organismo Pagatori e non ha restituito completamente le somme dovute; in tale caso viene escluso dal sostegno del FEASR fino a completa restituzione/compensazione delle somme dovute e l'eventuale domanda da esso presentata non è ricevibile.

Qualora, successivamente all'atto di assegnazione un beneficiario sia stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi dei PSR 2000/06 e 2007/13, e non abbia ancora restituito completamente le somme dovute, i pagamenti in suo favore sono sospesi fino alla restituzione/compensazione delle somme dovute.

In casi meno gravi, l'inaffidabilità è valutata come segue:

b) **Inaffidabilità parziale grave**, quando il richiedente, per una singola domanda:

1) è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 o 2007/13, per importi superiori al 20% dei fondi ricevuti per una singola domanda e superiori a € 10.000 e ha restituito/compensato le somme dovute;

2) ha commesso inadempienza ai sensi dell'art. 18 del reg. CE 1975/06 che deriva da un'irregolarità commessa deliberatamente ed è stato soggetto ad esclusione dal sostegno su una determinata misura.

In tali casi viene applicata una riduzione di **5** punti del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

c) **Inaffidabilità parziale media**, quando il richiedente, per una singola domanda:

1) è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi dei PSR 2000/06 o 2007/13 e non rientri nel caso, previsto nel precedente punto b.1;

2) ha commesso inadempienza ai sensi dell'art. 18 del reg. CE 1975/06 che deriva da un'irregolarità commessa deliberatamente ed è stato soggetto a riduzione del sostegno per importi pari al 50% del premio concesso;

In tali casi viene applicata una riduzione di **2** punti del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

d) **Inaffidabilità parziale lieve**, quando il richiedente, per una singola domanda:

1) è stato soggetto a revoca dei fondi concessi ai sensi del PSR 2000/06 e 2007/13.

In tali casi viene applicata una riduzione di 0,5 punti del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

I casi di revoca, recupero, riduzione ed esclusione per importi fino a 1.500 € o dovuti a cause di forza maggiore non rilevano ai fini della verifica dell'affidabilità del richiedente.

I provvedimenti di presa d'atto delle rinunce o di ritiro degli atti di assegnazione a seguito di rinuncia sulle misure della precedente programmazione del PSR 2000/2006 o delle misure 211, 212, 214 e 215 del PSR 2007/2013, per domande presentate nel 2008 e 2009, non sono presi in considerazione per la determinazione dell'affidabilità del richiedente/beneficiario.

Nel caso in cui l'impresa ricada in più situazioni, ai fini dell'attribuzione del punteggio viene conteggiata quella più penalizzante. La verifica dell'affidabilità è svolta mediante le registrazioni presenti nell'anagrafe ARTEA, effettuate dagli uffici competenti, dei procedimenti relativi alle singole misure dei PSR 2000/06 e 2007/13 con riferimento al periodo ricorrente dal 01 gennaio 2000.

2) Non aver ottenuto altri finanziamenti comunitari (anche se solo in concessione e non ancora erogati), per gli investimenti oggetto della domanda (I finanziamenti nazionali o regionali sono cumulabili entro e non oltre il 100% delle spese sostenute, salvo se diversamente disposto dal bando di misura).

Limitatamente al suddetto punto 2) il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, deve comunicare prima dell'emissione dell'atto di assegnazione a valere sul PSR di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

Per gli Enti pubblici non sono ammissibili a finanziamento i lavori in economia.

Il richiedente deve possedere la proprietà dei beni oggetto dell'intervento o la disponibilità documentata del bene oggetto dell'intervento per un periodo di tempo non inferiore a 50 anni.

Nel caso che il bene oggetto di intervento non sia di proprietà del richiedente, deve essere prodotta l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori e a consentire il mantenimento delle opere realizzate per tutta la durata del contratto.

Il progetto deve essere accompagnato da un piano esecutivo di gestione del bene oggetto d'investimento della durata minima di tre anni.

Il progetto deve essere coerente e integrato con la programmazione territoriale regionale e locale nel settore culturale ed in particolare con il Piano integrato della cultura 2008-2010 (L.R. n. 27/2006).

E' ammessa la presentazione di un'unica domanda di aiuto per richiedente. La presentazione di più domande di aiuto comporta l'esclusione di tutte le domande presentate.

Al momento della presentazione della domanda il richiedente deve avere la proprietà dei beni oggetto dell'intervento o la disponibilità documentata mediante atto di concessione legalmente valido e, in tal caso, di possedere contestualmente l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori e a consentire il mantenimento delle opere realizzate per tutta la durata del contratto.

Cantierabilità investimenti

Gli investimenti devono essere cantierabili entro il termine ultimo per l'emissione dell'atto di assegnazione o della firma della convenzione con il GAL. Entro tale data, stabilita dal soggetto competente per l'istruttoria, il richiedente deve pertanto essere in condizione di dare avvio alle procedure di selezione dei fornitori di lavori, beni e servizi necessari all'esecuzione degli investimenti previsti.

I progetti devono garantire il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come aggiornato per ultimo dal d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (S.O. 227 alla GURI n. 231 del 2.10.2008).

Sono fatti salvi, in virtù delle disposizioni di esclusione di cui all'art. 19 comma 2 del citato D.Lgs, gli appalti di servizi aggiudicati realizzati dalla Regione Toscana, dalle Agenzie Regionali o da altri Enti pubblici ad altre "Amministrazioni aggiudicatrici", così come definite dall'articolo 3 comma 25 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i..

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato, Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici sopra citate, nei casi da queste previsti e per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.R. n. 39/00 "Legge forestale della Toscana", per le tipologie di opere previste dagli artt. 10 e 15 si rimanda anche alle disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.R. n. 39/00. Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori.

Secondo quanto previsto dal D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006 - Supplemento Ordinario n. 107) , così come aggiornato al d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (S.O. 227 alla GURI n. 231 del 2.10.2008) e successive modifiche e integrazioni, i progetti degli investimenti devono essere/avere:

- a livello di preliminare al momento della presentazione della domanda di aiuto;
- a livello di Definitivo entro il termine ultimo per la presentazione dei documenti a completamento della domanda di aiuto;
- completato l'iter autorizzativo del livello Definitivo, entro la data ultima per l'istruttoria del completamento della domanda di aiuto;
- a livello di Esecutivo, appaltabili, entro la data ultima per la firma della convenzione fra Gal e richiedente.

In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ad integrazione di quanto sopra, la cantierabilità si ritiene inoltre acquisita quando il richiedente è in possesso o presenta uno o più dei seguenti elementi:

- 1) per progetti che non prevedono interventi edili e strutturali ovvero prevedono solo modesti lavori edili e di impiantistica, è sufficiente che nella relazione tecnica allegata alla domanda si dichiari che le opere previste non necessitano di alcun titolo abilitativo;
- 2) per progetti che prevedono investimenti in macchinari, impianti e attrezzature, il richiedente deve presentare:
 - nei casi in cui gli immobili in cui sono collocati i macchinari, impianti ed attrezzature non siano di proprietà del richiedente, questi deve dichiarare di averne piena disponibilità per tutta la durata del vincolo, con controfirma del proprietario/comproprietario degli immobili;

Inizio lavori

L'inizio dei lavori/acquisti/investimenti e così dimostrato:

a) nel caso di interventi strutturali (lavori edili e di impiantistica elettrica, idraulica, termo-sanitaria, ecc.) per i quali necessita il possesso di uno dei titoli abilitativi di cui al presente paragrafo, l'impresa richiedente deve presentare copia della "comunicazione di inizio lavori" inviata al Comune competente così come disposto dalla L.R. n. 1/2005 art. 82 comma 8 e 9. La data del timbro postale di invio della comunicazione, ovvero del protocollo di arrivo al Comune nel caso di consegna a mano, deve risultare successiva alla data di ricezione della domanda di aiuto;

b) nel caso di investimenti che comprendono solo modesti lavori edili e di impiantistica, e che quindi non necessitano di titolo abilitativo, l'impresa richiedente deve produrre una dichiarazione a firma di un tecnico abilitato nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori che deve risultare successiva alla data di ricezione della domanda di aiuto;

c) per progetti che prevedono investimenti in macchinari e attrezzature l'impresa richiedente deve dimostrare che i documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto, fatture dei beni acquistati) sono stati emessi in date successive alla data di ricezione della domanda di aiuto.

6. Tipologie di investimento previste

Costituiscono oggetto di intervento gli investimenti riguardanti beni culturali e paesaggistici (con riferimento alle definizioni di cui all'art. 10, comma 1 e 2, all'art. 11 ed all'art. 134 del D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"), beni architettonici, parchi archeologici, altre cose immobili pubbliche e di uso pubblico finalizzate ad una fruizione culturale quali: musei, teatri, istituzioni documentarie, spazi e centri espositivi per lo spettacolo.

Non sono ammissibili investimenti che consistano esclusivamente nella realizzazione, nel recupero, nella ristrutturazione, nella riqualificazione o nel ampliamento di beni immobili.

7. Tipologie di spesa ammissibili

Relativamente alle tipologie di investimento previste nella scheda di misura del PSR 2007-2013 della Regione Toscana, si specifica che sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a. opere edili di recupero, di ristrutturazione e di riqualificazione di immobili, comprese le opere per la messa in sicurezza del cantiere;
- b. opere di miglioramento e adeguamento delle strutture e delle attrezzature alle normative vigenti in materia di igiene e sanità, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di protezione dell'ambiente, di edificazione in zone sismiche e di accessibilità;
- c. acquisto e posa in opera di impianti, macchinari, arredi ed attrezzature funzionali agli interventi realizzati, compreso hardware e software;
- d. costituzione e implementazione di banche dati inerenti i beni culturali mobili conservati all'interno delle strutture e delle istituzioni oggetto dell'investimento;
- e. spese per la divulgazione e per la promozione delle attività e dei servizi culturali realizzati. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 5% dell'investimento complessivo ammissibile.

7.1 Ulteriori specifiche: Riferibilità temporale delle spese

Secondo quanto disposto dall'art. 71, comma 1, del Reg. (CE) n. 1698/05, "fatto salvo il disposto dell'articolo 39, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1290/05, le spese si considerano ammissibili al contributo del FEASR se il pertinente aiuto è effettivamente pagato dall'Organismo pagatore tra il 1/01/2007 e il 31/12/2015.

Le operazioni cofinanziate non dovrebbero essere ultimate prima della data di decorrenza dell'ammissibilità".

Per quanto riguarda i soggetti pubblici, sono ammissibili anche le attività e le relative spese effettuate nei 730 giorni precedenti quello di ricezione delle domande. Le spese sostenute prima della ricezione della domanda di aiuto sono ammissibili esclusivamente nel caso in cui i lavori relativi non sono ancora conclusi.

7.2 Ulteriori limitazioni

Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006, e se connessi e funzionali alla realizzazione degli investimenti materiali previsti nel progetto. Nel caso di progetti che prevedono investimenti immateriali, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento ammissibile.

7.3. Spese ammissibili

E' possibile il cumulo del cofinanziamento comunitario (proveniente unicamente dal FEASR) con altri fondi di provenienza nazionale o regionale nel limite massimo del 100% delle spese sostenute.

7.3.1. Imputabilità, pertinenza e congruità

"..Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall'Autorità di Gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione stabiliti dall'organismo competente." (art. 71, comma 2, del Reg. (CE) n. 1698/05).

Una spesa per essere ammissibile deve:

- essere imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra spese sostenute, operazioni svolte ed obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
- essere pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- essere commisurata rispetto all'azione ammessa e comportare costi congrui e ragionevoli in raffronto alle caratteristiche del progetto alla dimensione del progetto.

La congruità e ragionevolezza dei costi si valuta in base:

- ai sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini prezzi, listini, ecc.);
- al raffronto fra le diverse offerte comparabili;
- alla corretta valutazione del valore complessivo corrispondente (che derivi dalla comparazione svolta con specifici parametri di riferimento).

Per congruità e ragionevolezza dei costi si intende:

- la conformità ai sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini prezzi, listini, ecc.);
- l'attendibilità del raffronto fra le diverse offerte comparabili;
- il corretto rapporto del valore in comparazione alle necessità progettuali ed aziendali.

7.3.2. Verificabilità e controllabilità

Quale norma generale in merito all'ammissibilità delle spese, il Reg. (CE) n. 1974/06, art. 48, dispone che *"gli Stati Membri si accertano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili"*.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e definitivamente sostenute dal beneficiario finale; ai fini della loro *verificabilità* e *controllabilità*, queste devono corrispondere a “pagamenti effettivamente effettuati”, comprovati da fatture e relativi giustificativi di pagamento oppure, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Per *giustificativo di pagamento* si intende il documento che dimostra l'avvenuto pagamento del documento di spesa; la sua data è compatibile con il periodo di eleggibilità delle spese definita nell'atto di assegnazione del contributo. Il documento che dimostra il pagamento rappresenta la “quietanza” del documento di spesa. Qualora il pagamento di un singolo documento di spesa sia effettuato con diversi mezzi, per ciascuno di essi deve essere presentato il giustificativo di pagamento corrispondente.

Per *documento contabile avente forza probante equivalente*, ammissibile solo nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, si intende ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità, oppure, per quanto concerne i contributi in natura, a quanto stabilito al paragrafo 3.3.3.2.6 del DAR.

7.3.3. Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato:

- produce ciascun documento di spesa fornito di:
 - intestazione al beneficiario;
 - descrizione dell'oggetto della spesa, in modo che sia individuabile l'opera/il materiale e ne sia consentito il riconoscimento tramite il numero seriale o la matricola o il numero di telaio della macchina/attrezzatura/impianto acquistati;
 - importo della spesa con distinzione dell' IVA;
 - data di emissione compatibile con l'intervento in cui è inserita;
 - dati fiscali di chi lo ha emesso per inquadrarne la pertinenza con l'operazione finanziata.
- produce i giustificativi delle modalità di pagamento (uniche ammesse):
 - a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza e cioè:
 - il numero proprio di identificazione;
 - la data di emissione;
 - la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce (per esempio: saldo/acconto n., fattura n. ..., del, della ditta);

- i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario ultimo del progetto;

- l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza.

Il pagamento di un documento di spesa deve essere effettuato di norma con un bonifico specifico (o più bonifici specifici in caso di più pagamenti successivi, per esempio in caso di acconti e saldo). Nel caso di pagamenti effettuati in diverse forme, deve essere anche allegata una tabella riassuntiva dei documenti di pagamento in cui evidenziare i pagamenti parziali ed il totale pagato. Nel caso di pagamenti di più documenti di spesa con un solo bonifico/Riba, nella causale del bonifico/Riba devono essere indicati i singoli documenti di spesa.

b) Bollettino postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla ricevuta originale del bollettino. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, il: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

c) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia documentata dalla ricevuta originale del vaglia postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

d) Mandato di pagamento. Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto privato che per proprio regolamento interno effettua i pagamenti tramite un tesoriere esterno, i pagamenti possono essere documentati con le copie dei mandati di pagamento come per i soggetti pubblici.

e) Carta di credito: deve essere intestata direttamente al beneficiario e deve essere impiegata per effettuare pagamenti non effettuabili con gli strumenti sopra elencati. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con la quale è stato effettuato il pagamento.

f) Assegno circolare o bancario: con la dicitura "non trasferibile". In sede di rendicontazione deve essere fornita la copia dell'assegno, nonché la copia dell'estratto conto su cui è stato emesso da cui si possa rilevare l'addebito corrispondente. Sempre in sede di rendicontazione, a meno che risulti già nell'atto di vendita o nel contratto di fornitura, deve essere presentata una dichiarazione liberatoria del fornitore/venditore nella quale, si attesta che l'assegno è stato ricevuto in pagamento di una determinata fattura o di altro documento giustificativo e che lo stesso non ha più nulla da avere dal beneficiario.

g) Pagamenti effettuati in relazione al modello F24 relativi ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali: in sede di rendicontazione deve essere fornita copia del modello F24 con la copia della ricevuta dell'Agenzia delle Entrate, relativa al pagamento o alla accettata compensazione, o il timbro dell'Ente accettante il pagamento (Banca, Ufficio Postale), inoltre occorre presentare una dichiarazione, redatta da parte del legale rappresentante sottoforma di autocertificazione, che dettagli la composizione del pagamento medesimo riepilogando i dati identificativi dei vari documenti di spesa pagati tramite il modello ed indichi le voci di spesa e gli importi portati in rendicontazione. Per quanto riguarda il pagamento tramite "F24" effettuato in compensazione occorre predisporre la stessa documentazione di cui al capoverso precedente.

Tutti i documenti e i giustificativi di spesa devono essere riportati in un elenco ordinato che permetta di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e ne consenta quindi il controllo. Questo elenco deve riportare i dati che individuano i documenti di spesa ed i documenti di pagamento.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti o in natura.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

In fase di controllo, occorre verificare le fatture e/o la documentazione contabile equivalente in originale, sulle quali è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al PSR 2007/13, e alla relativa misura/sottomisura e l'importo ammesso a contributo se diverso dal totale riportato nella fattura e/o documento contabile equivalente.

Gli originali di tali documenti devono essere conservati per almeno 5 anni successivi alla data della domanda di pagamento: deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali entro due giorni dalla richiesta, in caso di eventuali controlli successivi.

Condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa

Per essere sottoposti a verifica, le attività previste e le spese relative devono essere sempre descritti nella relazione tecnica preliminare presentata a completamento della domanda di aiuto, firmata dal richiedente e da un tecnico abilitato ai sensi delle leggi vigenti.

Acquisto di materiale usato

E' esclusa l'ammissibilità di spese per acquisto di materiale usato (macchine ed attrezzature).

Beni di consumo

Si tratta di beni che esauriscono la propria funzione con l'utilizzo per le attività di progetto. In questa voce ricadono materie prime, semilavorati, materiali da consumo specifico quali reagenti, strumentazioni, altri materiali, utilizzati per la realizzazione di test, prove, prototipi e/o impianti pilota e strettamente funzionali alle attività di progetto.

Immobili

Non sono considerati investimenti di sostituzione e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

- ricostruzione o acquisto di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
- recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
- acquisto o costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti

aziendali, intesa come rendimento unitario e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale;

- acquisto/costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento;

- ricostruzione o acquisizione di serre in sostituzione di analoghe strutture esistenti a condizione che si realizzi un significativo miglioramento tecnologico, in particolare per quanto concerne il risparmio energetico ed il rispetto ambientale;

- acquisto di un bene che ne rimpiazza un altro analogo posseduto in affitto o in comodato.

Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti)

Non sono inoltre ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, che non aumentano di almeno il 25% la capacità di produzione, intesa come rendimento unitario e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale.

Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età, con rottamazione dei beni iscritti a pubblico registro. Per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni dalla data del preventivo (da attestarsi nel preventivo del fornitore).

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti che comportano un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera pari ad almeno il 15%.

La sostituzione di impianti di irrigazione è finanziabile solo quando consente l'aumento dell'efficienza irrigua con una riduzione di almeno il 25% del precedente consumo di acqua.

E' ammessa la ricostruzione totale o parziale di recinzioni esistenti, fisse o mobili.

E' ammesso l'acquisto di un bene che ne rimpiazza un altro analogo posseduto in affitto o in comodato.

Leasing e acquisti a rate

La spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) e per acquisti a rate non è ammessa.

Spese generali

L'art. 55, 1° comma, lettera c) del Reg. (CE) n. 1974/06, fa riferimento a "*spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze.*"

Le spese generali, nel limite massimo del 10%, sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione; nei bandi per la concessione dei contributi i limiti massimi possono essere articolati per tipologia di operazione e di investimento.

Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi "criteri di imputazione", nel caso in cui le stesse siano in comune a più attività, secondo un metodo di ripartizione oggettivo, debitamente giustificato e preventivamente approvato insieme al progetto beneficiario dei contributi.

Nell'ambito delle spese generali rientrano anche le spese per le attività obbligatorie di informazione e pubblicità di cui al paragrafo 3.3.3.2.13 del DAR, le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione), gli studi di fattibilità, l'acquisizione di diritti di brevetto e di licenze; sono altresì ammissibili le spese per garanzie fideiussorie, il tutto direttamente attribuibile all'operazione oggetto di investimento.

Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'allegato VI, punti 3 e 4 del Reg. (CE) n. 1974/06; le spese relative sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali dell'operazione considerata, in quanto parte integrante dell'operazione cofinanziata.

In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell'ufficio preposto ai controlli in merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca dell'assegnazione dei contributi con recupero dei fondi già percepiti.

Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione

L'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che "... lo Stato membro garantisce che il contributo del FEASR resti acquisito ad una operazione di investimento se quest'ultima non subisce, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'Autorità di Gestione, modifiche sostanziali che:

- a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;
- b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva."

Ne consegue un periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene per almeno 5 anni a partire dalla data della domanda di pagamento presentata dall'azienda beneficiaria e valutata ricevibile dall'Ente competente; in tale periodo di tempo il beneficiario, salvo casi di forza maggiore¹, non può cedere a terzi tramite transazioni commerciali né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto, pena la revoca del

¹ v. art. 47 del reg. CE n. 1974/06

contributo concesso per i beni ceduti ed il contestuale recupero dello stesso. Le stesse conseguenze sono previste in caso della cessazione delle attività o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

La sostituzione esclusivamente in autofinanziamento di beni mobili oggetto di contributo con altri aventi caratteristiche, capacità e valore almeno corrispondenti a quelli sostituiti può essere ammessa previa acquisizione del parere positivo dell'Ente competente, esclusivamente nei seguenti casi:

- modifiche normative e di standard produttivi pubblici e/o privati cui il beneficiario aderisce o adeguamenti per l'adesione a certificazioni ISO e/o EMAS che rendono necessaria la sostituzione;
- esigenze di miglioramento della sicurezza sul lavoro o adeguamento alle normative sulla sicurezza sul lavoro;
- esigenza di sostituzione degli impianti, macchinari ed attrezzature non più efficienti sotto l'aspetto tecnico-economico con altri che consentano un miglioramento di processo e di prodotto nonché degli standard qualitativi riconosciuti a livello comunitario e nazionale;
- guasti che compromettano la funzionalità dei beni oggetto di contributo;
- sostituzione di impianti e macchinari con altri che consentono un risparmio idrico o energetico di almeno il 10% dei consumi a livello del processo complessivo.

In ogni caso tutti gli impegni a carico del bene sostituito sono trasferiti al bene che sostituisce, per il rimanente periodo di impegno.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo relativo all'acquisto del bene stesso, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'Ente che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Salvo quanto previsto nei singoli bandi o direttive di attuazione, non è consentita la ricollocazione dei beni al di fuori del territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo, pena la revoca del contributo concesso per i beni ricollocati ed il contestuale recupero dello stesso.

7.3.4. Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni

In base all'art. 71, comma 3, del Reg. (CE) n. 1698/05, si ricorda che *"non sono ammissibili a contributo del FEASR le seguenti categorie di spese:*

- a) ***IVA***, *tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi² di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17/05/1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1);*
- b) **interessi passivi**;

² Il primo comma, paragrafo 5, articolo 4 della Sesta direttiva del Consiglio n. 77/388/CEE prevede che: "Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni."

La spesa per interessi passivi non è ammissibile, fatto salvo quanto riportato nel Reg. (CE) n. 1698/05, art. 71, paragrafo 5, dove viene indicato che il contributo del FEASR può essere concesso in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto.

7.3.5. Localizzazione degli investimenti materiali

I beni materiali realizzati od acquisiti devono essere localizzati o riconducibili ad una specifica unità produttiva o unità locale a seconda del caso di specie o, nel caso di soggetto pubblico, al territorio di competenza dello stesso. Sono ammessi unicamente investimenti ricadenti nel territorio della Regione Toscana.

In tal senso, i beni immobili devono essere realizzati nell'ambito dell'unità produttiva o dell'unità locale o, nel caso di soggetto pubblico, del territorio di competenza dello stesso, cui si riferisce l'intervento.

Mentre le macchine o attrezzature, compresi i programmi informatici, devono essere, una volta acquistate, poste in opera nell'ambito dell'unità produttiva o dell'unità locale o, nel caso di soggetto pubblico, del territorio di competenza dello stesso cui si riferisce l'intervento oppure, in casi debitamente motivati, acquistate per finalità e necessità riconducibili alle stesse.

7.3.6. Localizzazione degli Investimenti immateriali

Sono ammissibili unicamente le spese relative ad investimenti realizzati nell'unità produttiva o nell'unità locale, a seconda del caso di specie, individuata nella domanda o, nel caso di soggetto pubblico, nel territorio di competenza dello stesso; oppure le spese per investimenti che recano un beneficio diretto e dimostrabile sui territori dove operano i beneficiari. In tal caso, le spese possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi "criteri di imputazione", nel caso in cui le stesse siano in comune a territori esterni a quello individuato o di competenza del soggetto, secondo un metodo di ripartizione oggettivo per quota parte, debitamente giustificato e preventivamente approvato insieme al progetto beneficiario dei contributi.

8. Localizzazione dell'investimento

Il territorio dei comuni del GAL Consorzio Lunigiana definiti come zone rurali, classificate come C2 e D e zone ad esse assimilabili, di cui alla delibera n.216 del 25/03/2008 – Reg. CE 1698/2005 – Programma di Sviluppo Rurale – Individuazione dei territori eligibili all'Asse 4 "Metodo Leader" e riconoscimento dei GAL ivi operanti, Comuni di: Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri.

9. Impegni specifici collegati alla misura/sottomisura/azione

Riportare gli impegni specifici collegati alla misura/sottomisura/azione.

A seguito della decisione di assegnazione di contributo, il beneficiario finale ed il rappresentante legale del GAL devono sottoscrivere una convenzione con la quale:

a) il beneficiario finale si impegna a:

- 1) realizzare quanto ammesso a contributo in modo assolutamente conforme al progetto approvato, accettando e rispettando le prescrizioni e la tempistica fornite dal GAL, salvo cause di forza maggiore determinate e valutate dal GAL stesso;
- 2) comunicare al GAL le date di inizio e termine dei lavori oggetto di contributo;
- 3) relazionare al GAL sull'andamento del progetto almeno ogni quattro mesi a decorrere dalla data di stipula della convenzione, indicando l'avanzamento procedurale e le spese sostenute;
- 4) rendicontare dettagliatamente tutti gli elementi necessari alla chiusura del progetto e alla relativa definizione del contributo da erogare;
- 5) presentare domanda di pagamento entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori ed entro i termini stabiliti dal GAL;
- 6) comunicare al GAL ogni variazione o modifica della propria struttura societaria od organizzativa;
- 7) fornire ad ARTEA OPR un'idonea garanzia fideiussoria (se soggetto privato) o copia dell'atto di un organo dell'Ente richiedente (nel caso di ente pubblico) pari al 110% dell'importo degli anticipi eventualmente richiesti, secondo lo schema predisposto da ARTEA;
- 8) eseguire scrupolosamente, per qualsiasi tipo di investimento, le azioni informative e pubblicitarie in merito al sostegno ricevuto dai fondi comunitari, con le modalità disposte al punto 12) del presente bando;
- 9) assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
- 10) permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale del GAL e degli altri soggetti competenti;
- 11) restituire ad ARTEA OPR, su comunicazione del GAL ovvero della Regione Toscana, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
- 12) conservare, secondo le modalità prescritte dal GAL e per un periodo di cinque anni dalla data dell'accertamento finale dei lavori, tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
- 13) non cedere a terzi tramite transazioni a fini commerciali o distogliere dalla destinazione prevista nel progetto approvato le opere realizzate o le attrezzature acquistate per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data della domanda di pagamento;
- 14) sottoscrivere, contestualmente alla stipula della convenzione con il GAL, un atto unilaterale di impegno nei confronti della Regione Toscana relativo agli obblighi sopra elencati nella forma stabilita dagli uffici regionali.

b) il GAL si impegna a:

- 1) supportare, nell'ambito delle proprie competenze, il beneficiario finale nelle procedure finalizzate all'ottenimento del contributo dall'inizio lavori, alla determinazione del saldo;
- 2) predisporre la liquidazione dei finanziamenti concessi secondo le modalità previste dal presente atto e dalle successive disposizioni di ARTEA;
- 3) comunicare al beneficiario finale tutte le informazioni relative alle procedure attivate in suo favore ovvero a suo carico.

9.1 Ulteriori specifiche

Il beneficiario si impegna:

- a. A collaborare con il GAL per la realizzazione di un sistema di monitoraggio capace di misurare l'impatto dell'investimento sulla programmazione Asse 4 – Metodo Leader, per la durata di 5 anni a decorrere dalla data di richiesta del pagamento.

10. Dotazione finanziaria del bando, tassi, minimali e massimali di contribuzione

10.1 Dotazione finanziaria del bando

La dotazione finanziaria del presente bando è di € 611.514,20.

10.2 Tassi di contribuzione

Il sostegno per le iniziative di cui alla sottomisura è concesso in forma di contributo a fondo perduto pari al 100% del costo totale ammissibile.

10.3 Minimali e massimali di contribuzione

L'importo massimo di contributo concedibile per domanda e beneficiario è di € 200.000,00.

L'importo minimo di contributo concedibile per domanda e beneficiario è di € 20.000,00.

Il costo totale dell'investimento non può essere superiore a € 300.000 per gli interventi localizzati in territori montani che possono beneficiare anche del contributo del FESR (Linea di intervento 5.4a). Tale limitazione di costo totale dell'investimento è per i soli comuni montani, elencati nella DGR n. 785/07, che possono accedere alle linee di finanziamento previste dal POR CReO FESR, linea di intervento 5.4a.

11. Criteri di selezione

11.1 Articolazione dei criteri di selezione

Riportare l'articolazione dei criteri di selezione così come definiti per misura/sottomisura/azione nel DAR.

I. Localizzazione dell'investimento

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

La domanda contiene investimenti realizzati in aree dichiarate di notevole interesse pubblico individuate nel Piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana (L.R. n. 1/2005) ai sensi dell'art. 143 comma 1, lettera b) del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs n. 42/2004)	Punti 2
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

II. Sostenibilità dell'intervento

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

La domanda contiene una compartecipazione finanziaria per la realizzazione del progetto	< 10% punti 0,5 ≥ 10% e < 50% punti 1 ≥ del 50% punti 2
---	--

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

I punteggi non sono tra loro cumulabili.

III. Rilevanza del bene culturale o paesaggistico oggetto dell'intervento

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Rilevanza del bene culturale dal punto vista storico-artistico o in funzione delle attività culturali che si propone di attivare sul territorio	Punti 7
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

IV. Qualità del progetto architettonico e sua adeguatezza in relazione alle funzioni previste

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) elementi di qualità architettonica del progetto e l'adeguatezza dello stesso in relazione alle funzioni previste	Punti 4
---	----------------

b) adozione di soluzioni progettuali finalizzate al contenimento delle pressioni ambientali, alla riduzione delle emissioni inquinanti, al risparmio energetico e adesione a sistemi di certificazione ambientale	Punti 4
---	----------------

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi sono tra loro cumulabili.

V. Qualità gestionale

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) capacità del progetto di rispondere alla domanda di fruizione culturale della popolazione residente e dei turisti attivando flussi di domanda significativi	Punti 4
--	----------------

b) capacità del progetto di generare occupazione ed imprenditorialità, in particolare quella femminile	Punti 4
--	----------------

I punteggi sono tra loro cumulabili.

VI. Stato di avanzamento progettuale:

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il progetto (ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e smi) dispone di: - progettazione definitiva, comprensiva di tutte le autorizzazioni nulla osta necessari - progettazione esecutiva - cantiere aperto	Punti 1,5 Punti 2 Punti 4
--	--

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi non sono tra loro cumulabili.

b) la domanda contiene prevalentemente (> del 50% della spesa ammissibile) interventi che riguardano lavori di completamento funzionale di interventi già in corso di realizzazione	Punti 3
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi di cui alle lett. a) e b) non sono tra loro cumulabili.

VII. Carattere integrato

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

La domanda contiene investimenti da realizzarsi nell'ambito di un programma complessivo di sviluppo definito dal soggetto richiedente con idoneo atto	Punti 2
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

VIII. Coerenza con i Patti per lo sviluppo locale

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

La domanda contiene interventi che risultano inseriti nei PASL di cui alla DGR n. 149/2007 e smi.	Punti 4
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- minor percentuale di importo di contributo concedibile;
- a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

11.2. Ulteriori criteri di selezione

11.2.1. Localizzazione dell'investimento

Descrizione:

Requisiti:

- Investimenti che prevedono la realizzazione del progetto all'interno dei centri storici: **Punti 2**
- Investimenti che prevedono la realizzazione del progetto all'interno di aree protette: **Punti 2**

I punteggi a) e b) sono cumulabili.

11.2.2. Tipologia di investimento

Descrizione:

Requisito:

Investimenti che si interconnettono con interventi effettuati da soggetti privati e con i quali hanno un rapporto funzionale dimostrato da accordi siglati: **Punti 4**

12. Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

In base all'art.58 del Reg. CE n.1974/2006 ed in particolare all'allegato VI, considerata l'importanza che assume nel metodo LEADER la divulgazione e la pubblicità degli investimenti realizzati, considerato i criteri finanziari di demarcazione fra gli investimenti finanziabili con SISL (FEARS) e quelli finanziabili con il POR CREO (FESR), i beneficiari dei progetti presentati e finanziati con il presente bando, secondo le indicazioni fornite dal GAL al momento della stipula della convenzione fra GAL e beneficiario finale, dovranno:

- affiggere adesivo ben visibile sui beni mobili ed una targa sui locali e/o strutture in cui sono ubicati;
- affiggere un cartello nei luoghi in cui si realizzeranno investimenti strutturali;
- affiggere un cartello nei luoghi in cui sono realizzati investimenti strutturali e/o una targa sull'immobile oggetto dell'investimento.

I cartelli e le targhe e le azioni di comunicazione e pubblicità devono recare una descrizione del progetto/dell'operazione secondo e nei modi previsti dal Reg. CE n.1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, successive modificazioni ed integrazioni, Allegato VI punto 2.2, 3.1, 3.2, 4.1 3 4.2.

Dovranno inoltre essere inseriti anche i loghi della Repubblica Italiana, della Regione Toscana, del GAL Consorzio Lunigiana e della rispettiva SISL nel rispetto degli specifici protocolli grafici.

Tale obbligo di comunicazione e pubblicità è previsto anche sulle spese immateriali (sito web, stampe cartacee) sulle quali dovrà essere obbligatoriamente essere richiesto il visto stampa al GAL.

Tali spese, poiché parte integrante dell'operazione cofinanziata, sono elegibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali dell'operazione considerata.

13 Procedure amministrative

Modalità di presentazione delle domande

13.1. La domanda di aiuto

Al fine della richiesta del sostegno sul PSR 2007/13, gli interessati devono presentare una domanda di aiuto, redatta sulla modulistica reperibile sul sistema informatico ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/07.

Nell'ambito della DUA è presente il fascicolo elettronico contenente la documentazione e i dati relativi al richiedente; la domanda fa riferimento a quanto presente sul fascicolo elettronico.

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Le domande sono semplificate e contengono esclusivamente gli elementi necessari a valutarne l'ammissibilità ed il livello di priorità; tutti gli altri elementi sono successivamente richiesti ai soli titolari di domande che risultano finanziabili in base alle risorse disponibili sulle singole misure nella programmazione finanziaria del GAL cui è rivolta la domanda.

Le domande sono così definite (ai sensi del Reg. CE n. 1975/06):

Domanda di aiuto: "la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno".

Domanda di pagamento: "la domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento".

Tutte le domande devono essere inviate agli uffici competenti esclusivamente mediante il sistema informatico messo a punto da ARTEA (sistema ARTEA).

Il richiedente può presentare una sola domanda di aiuto per misura e per bando.

Le domande di aiuto possono essere presentate a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURT del presente bando.

Le operazioni di ricezione delle domande si concludono entro i 3 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle stesse. Entro i 7 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, ARTEA effettua le verifiche tecniche sul corretto funzionamento del sistema informatico e comunica al Gal la disponibilità sul sistema dell'elenco delle domande ad esso inoltrate, per l'avvio del procedimento amministrativo relativo all'esame delle domande di aiuto. In tale elenco sono inserite tutte le domande ricevute e ammissibili a contributo sulla base dei requisiti di accesso come dichiarati dai richiedenti, oltre alle domande indicate da respingere per qualsiasi motivazione segnalata dal sistema. Le domande sono ordinate nell'elenco in base ai punteggi derivanti dalle condizioni di priorità come dichiarate dai richiedenti.

Da tale elenco viene prodotta la graduatoria preliminare, formata esclusivamente in base a quanto dichiarato dai richiedenti.

Il GAL entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di ARTEA in merito alla disponibilità dell'elenco delle domande, prende atto con proprio provvedimento della graduatoria preliminare elaborata dal sistema ARTEA, nella quale, sulla base delle risorse disponibili per l'attuazione della misura/sottomisura/azione oggetto della procedura per la selezione dei beneficiari, sono individuate le domande finanziabili, anche parzialmente, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle da respingere sulla base di quanto segnalato dal sistema ARTEA e da quanto riscontrato nella domanda, il tutto in base alle dichiarazioni contenute in domanda.

A tale graduatoria sarà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito del GAL, nell'albo degli enti pubblici ricadenti nel territorio di competenza del GAL, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e in forma di comunicato sui principali quotidiani di ampia diffusione nel territorio del GAL. Copia della graduatoria sarà inviata, per conoscenza, anche agli uffici regionali competenti.

La graduatoria sarà valida fino alla data **31/08/2014**. Fino a quel momento possono essere inviate richieste di completamento per domande di aiuto collocate utilmente in graduatoria e risultate finanziabili in seguito a ulteriori disponibilità derivanti da economie o da ulteriori assegnazioni.

Ai soggetti proponenti dei progetti che in base a tale graduatoria e alle risorse stanziare risultano finanziabili, il GAL richiederà l'integrazione di tutti i documenti utili alla verifica delle priorità dichiarate e alla valutazione di merito del progetto. Tale valutazione riguarderà:

- la conformità della domanda ai requisiti previsti dalla procedura per la selezione dei beneficiari finali cui si riferisce;
- l'ammissibilità e la congruità degli investimenti e delle spese previste, in riferimento alla procedura per la selezione dei beneficiari finali, e al paragrafo 3 del DAR;
- nel caso di regimi di aiuto alle imprese, il rispetto della normativa 'de minimis' da verificarsi anche mediante la banca dati predisposta dalla Regione Toscana.

Nel processo di selezione, istruttoria e ammissione a contributo delle domande di aiuto ricevute, che non deve eccedere i 150 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande, il GAL si avvale se necessario, della collaborazione degli uffici regionali competenti al fine di determinare l'ammissibilità dei progetti presentati, e li informano circa gli esiti di tale processo.

L'istruttoria delle domande è effettuata da una commissione nominata dal GAL e presieduta dal Responsabile tecnico-amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/13 del GAL, composta da almeno due soggetti ed integrata eventualmente da esperti nei settori e nelle discipline interessate dal progetto da verificare.

L'istruttoria si sostanzia con la produzione di un verbale, redatto secondo il modello predisposto da ARTEA, contenente, fra l'altro, le modalità di determinazione dell'ammissibilità delle spese e della congruità delle singole voci di spesa esaminate. A conclusione dell'iter, i GAL convocano i beneficiari finali per la definizione degli obblighi reciproci, mediante convenzioni da stipularsi secondo lo schema messo a disposizione dagli uffici regionali contenente le condizioni minime per la validità delle convenzioni stesse.

Non è ammesso il subentro nella titolarità delle domande di aiuto, di pagamento e degli atti di assegnazione, fatti salvi i casi di successione per morte del titolare dell'impresa nei quali casi il subentro degli eredi è possibile e fermi restando in capo all'erede l'obbligo di possedere i necessari requisiti di accesso e di continuare l'attività di impresa. L'erede può continuare l'attività di impresa come ditta individuale o come società semplice nella quale l'erede riveste il ruolo di amministratore.

Successivamente all'atto di assegnazione, e fino al termine del periodo di validità degli impegni successivi al saldo, è possibile la trasformazione del beneficiario da ditta individuale a società semplice, nella quale il beneficiario originario riveste il ruolo di amministratore; sono altresì ammissibili, se non danno luogo a cessazione dell'attività o a trasferimento dell'impresa a titolo oneroso, i casi di trasformazione societaria o di fusione societaria quando il nuovo soggetto subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'originario beneficiario. Qualora i suddetti casi di trasformazione o fusione avvengano prima dell'accertamento finale, il finanziamento è confermato se il nuovo soggetto giuridico possiede un punteggio sufficiente a conservare la finanziabilità della domanda sulla graduatoria di riferimento.

Successivamente al saldo e fino al termine del periodo di validità degli impegni successivi al saldo (v. punto 7 del presente bando 'periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione') il beneficiario può donare l'azienda ad un proprio familiare che subentra nell'atto di assegnazione, se questi continua ad esercitare l'attività di impresa e possiede i requisiti di ammissibilità necessari.

In fase di istruttoria di ammissibilità, nel caso in cui l'ufficio istruttore riscontri errori palesi, può comunque procedere alla loro correzione previo assenso del richiedente.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti e documentabili entro i termini di presentazione delle domande stesse e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di

ARTEA, del soggetto competente per l'istruttoria o del richiedente. Sono esclusi gli errori commessi nella dichiarazione delle condizioni di priorità, che non sono sanabili. Per le domande di aiuto, la richiesta di correzione, in carta libera, deve pervenire al soggetto competente entro 30 giorni dalla presa d'atto da parte dell'Ente competente o della pubblicazione sul BURT da parte del GAL della graduatoria preliminare generata dal sistema ARTEA; per le domande di pagamento la comunicazione deve pervenire entro 30 giorni dalla loro ricezione nel sistema ARTEA.

Il GAL a seguito di istruttoria valuta se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui il soggetto competente per l'istruttoria riscontri errori palesi può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

13.2. Presentazione della domanda di aiuto

Le modalità di sottoscrizione delle domande sono le seguenti:

a) domanda sottoscritta direttamente nel sistema informatico ARTEA mediante le modalità telematiche di cui al decreto di ARTEA n. 191 del 1 dicembre 2008 e s.m.i., con firma elettronica qualificata o firma digitale, purché il certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, con autenticazione al sistema informativo con Carta Nazionale dei Servizi (smart card rilasciata da Certificatore riconosciuto) o Carta d'Identità Elettronica, o mediante rilascio di utenza e password (da parte di ARTEA o dei CAA). Le imprese che utilizzano la modalità di sottoscrizione telematica sono registrate nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole con la qualifica di "Azienda digitale" e sono tenute all'utilizzo esclusivo di tali modalità di sottoscrizione. Tali imprese non potranno presentare domande di aiuto e pagamento sottoscritte con firma autografa;

b) domanda sottoscritta in modalità autografa, per le imprese non munite di possibilità di sottoscrizione telematica, in tal caso la firma deve essere posta esclusivamente nell'apposito modulo proposto dal sistema informatico ARTEA.

Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:

a) Nel caso di domanda sottoscritta nel sistema ARTEA, la domanda si considera presentata alla data dell'avvenuta ricezione nel sistema stesso.

b) Nel caso di domanda sottoscritta in modalità autografa, la stessa deve essere presentata ad uno dei seguenti sportelli:

- CAA convenzionato: di norma quello delegato dall'azienda alla tenuta del Fascicolo aziendale;
- ARTEA.

Allo sportello la domanda può pervenire:

- a mezzo posta, in tal caso deve essere sottoscritta e accompagnata da fotocopia di un documento d'identità valido o di riconoscimento del richiedente ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000;
- tramite consegna a mano, in tal caso deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia di un documento d'identità valido o di riconoscimento del richiedente ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000.

Sulla domanda sottoscritta con firma autografa lo sportello appone il timbro di ricezione con la data, ed

esegue la registrazione della stessa nel sistema informatico entro 3 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione.

In entrambi i casi la protocollazione avviene in via automatica, sul sistema informatico di ARTEA, successivamente alla registrazione della data di ricezione.

La domanda di aiuto dovrà essere presentata entro 45 giorni continuativi decorrenti dalla data di pubblicazione della modulistica sul sito di ARTEA www.artea.toscana.it e precisamente dal giorno 22 novembre 2010 al giorno 05 gennaio 2011.

13.3. Costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale

I soggetti che intendono presentare domanda di aiuto per accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti, prima della presentazione della domanda, a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione o l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale elettronico, nell'ambito del sistema informativo ARTEA, che deve contenere almeno i documenti di seguito indicati:

Tipo	Documento
Identità /Riconoscimento (Titolare o suo rappresentante legale) (*)	Documento di riconoscimento
Documentazione relativa al titolo di conduzione dei terreni e fabbricati	<p>Proprietà: Visura catastale aggiornata, oppure visura immobiliare aggiornata;</p> <p>Affitto: contratto di affitto registrato, scrittura privata registrata, atto pubblico, oppure dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto di affitto verbale che include dichiarazione di registrazione</p> <p>Usufrutto: Contratto di costituzione dell'usufrutto oppure visura immobiliare aggiornata e dichiarazione sostitutiva attestante il consenso degli altri usufruttuari, se presenti;</p> <p>Concessione o locazione di beni immobili demaniali: Atto di concessione o di locazione eventualmente con indicazione di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Erariale, assenso della Commissione, indicazione del canone;</p>

Documenti fiscali e societari	Fotocopia codice fiscale e partita IVA per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria
	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'esonero della partita IVA
	Statuto
	Atto costitutivo
Documenti bancari	Codice IBAN

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

(*) Solo nei casi in cui risulti negativo l'esito di riconoscimento con i "Web service" dell'anagrafe tributaria e del registro delle imprese.

13.4. Assegnazione dei contributi

13.4.1. Presa d'atto della graduatoria preliminare

Il Gal prende atto con proprio provvedimento della graduatoria preliminare elaborata dal sistema informatico ARTEA, nella quale, sulla base delle risorse disponibili per l'attuazione della misura oggetto del presente bando, sono individuate le domande finanziabili, anche parzialmente, il tutto in base alle dichiarazioni contenute in domanda.

L'individuazione delle domande finanziabili non costituisce in nessun modo diritto al finanziamento delle stesse, dato che su di esse devono ancora espletarsi tutte le verifiche richieste dal procedimento per la concessione del sostegno.

13.4.2. Richiesta del completamento della domanda di aiuto

Il Gal richiede il completamento delle domande che risultano finanziabili in base alla graduatoria preliminare costituita con la presa d'atto di cui al paragrafo precedente.

La documentazione a completamento della domanda di aiuto deve essere presentata dal richiedente entro i termini previsti dall'Ente competente.

La presentazione della documentazione a completamento oltre i termini prescritti comporta la decadenza della domanda.

Ai fini del completamento l'ufficio istruttore chiederà la presentazione di qualsiasi documento ritenga necessario per la verifica delle priorità dichiarate e la valutazione di merito del progetto. La comunicazione di richiesta di completamento della domanda di aiuto, inviata dal Gal ai soggetti proponenti i progetti che in base alla graduatoria e alle risorse stanziare risultano finanziabili, conterrà nel dettaglio l'elenco completo della documentazione a completamento da presentare e l'eventuale modulistica, nonché tabelle e parametri di valutazione tecnico-economici standard, relativi alla misura oggetto del bando.

13.4.3. Istruttoria del completamento delle domande di aiuto

Il Gal, successivamente al ricevimento degli elementi richiesti a completamento delle domande, effettua le verifiche del caso, attestando gli esiti delle verifiche svolte mediante:

- registrazione delle verifiche effettuate sull'apposita modulistica presente sul sistema ARTEA;
- redazione e sottoscrizione del verbale di sopralluogo ogni qualvolta vi è una visita sul luogo in cui sono stati realizzati gli investimenti.

Nel caso che, durante l'istruttoria, risulti necessario acquisire ulteriore documentazione, i termini della fase istruttoria sono sospesi. In tal caso il GAL nella lettera di richiesta della documentazione indica anche il termine massimo per la presentazione della stessa, pena il respingimento della domanda.

13.5. Fasi del procedimento

Di seguito si riporta il cronogramma delle fasi del procedimento.

FASI DEL PROCEDIMENTO	TERMINI
1. Presentazione domanda di aiuto da parte dei richiedenti	Entro la data prevista dalla procedura per la selezione dei beneficiari
2. Ricezione domande da parte dei CAA/ARTEA	Entro 3 giorni lavorativi dalla presentazione
3. Comunicazione da parte di ARTEA della disponibilità della graduatoria preliminare nel sistema informatico ARTEA	Entro 7 giorni lavorativi dal termine ultimo per la presentazione delle domande
4. Presa d'atto della graduatoria preliminare da parte dell'organo decisionale del GAL	Entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di ARTEA di disponibilità della graduatoria sul sistema ARTEA
5. Pubblicazione della graduatoria preliminare	Entro 10 giorni lavorativi dalla presa d'atto della graduatoria preliminare
6. Richiesta del completamento da parte del GAL (per le domande finanziabili in base alla graduatoria preliminare)	Entro 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione sul BURT della presa d'atto della graduatoria preliminare
7. Invio del completamento della domanda da parte del richiedente	Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta (60 nel caso che il termine della richiesta ricada entro il mese di agosto)
8. Stipula della convenzione delle domande collocate utilmente in graduatorie	Entro 90 giorni dalla ricezione del completamento integrale della domanda
9. Richiesta di Anticipo da parte del beneficiario	Entro la data indicata nella convenzione
10. Richiesta di varianti e proroghe da parte del beneficiario	Almeno 60 giorni per le varianti (e almeno 30 per le proroghe) prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento
11. Presentazione domanda di pagamento da parte del beneficiario per stato di avanzamento lavori	Almeno 60 giorni prima del termine ultimo per la domanda di pagamento
12. Presentazione domanda di pagamento del saldo da parte del beneficiario	Entro il termine indicato nella convenzione (deve essere concesso un tempo non inferiore a 180 giorni per le domande che prevedono solo acquisti, non meno di 360 giorni per le domande che prevedono anche lavori

	strutturali, salvo assenso del beneficiario)
13. Istruttoria della domanda di pagamento	Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda completa di ogni elemento
14. Elenchi di liquidazione	Entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni di accertamento finale

13.6. Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale

Nel bando sono riportate le indicazioni, specifiche e condizioni principali disciplinanti l'accesso alla forma di aiuto prevista, le modalità di attuazione e di rendicontazione successive. Fanno comunque fede, integrano e completano quanto riportato nel bando, la vigente normativa comunitaria, il PSR 2007-2013 Regione Toscana, il DAR , e tutti gli atti regionali di merito non ancora riportati nel DAR ma esecutivi e pubblicati sul BURT alla data di decorrenza del presente bando.

14. Riduzioni del contributo in sede di pagamento finale

14.1 Riduzione in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex post

La domanda di pagamento per l'erogazione del saldo deve pervenire al GAL tramite il sistema informatico ARTEA entro 540 giorni dalla stipula della Convenzione.

La presentazione della domanda di saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno di calendario di ritardo dell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile (in analogia con quanto previsto dal Reg. CE n. 796/04, art. 21); un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento oltre i 25 giorni dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca dell'atto di assegnazione.

Ai sensi dell'art. 31 del reg. CE n. 1975/06, se l'importo richiesto nella domanda di pagamento supera di oltre il 3% l'importo del contributo concesso e liquidabile stabilito in sede di accertamento finale, a quest'ultimo importo si applica una riduzione pari alla differenza tra i due importi. Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione degli importi risultati non ammissibili in sede di accertamento finale. Le riduzioni si applicano anche in caso di accertamento di spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli in loco e dei controlli ex post a norma degli articoli 28 e 30 del reg. CE n. 1975/06, sempre con riferimento alla domanda di pagamento presentata dal beneficiario.

14.2 Riduzioni ed esclusioni in applicazione dell'art. 12 del D.M. 20 marzo 2008

Fatta salva l'applicazione dell'art. 31 del Reg. CE n. 1975/06 ai casi di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, per il mancato rispetto di impegni non necessari ai fini della formazione della spesa ammissibile si applicano le riduzioni ed esclusioni che saranno disciplinati da successivo atto della G.R. in attuazione art. 12 del D.M. 20 marzo 2008.

15. Monitoraggio

15.1 Impegni specifici dei beneficiari così come previsti dal DAR

È fatto obbligo a ciascun beneficiario finale di indicare tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finalizzati, sulla base della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore regionale ARTEA. Al beneficiario finale è altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati ed informazioni qualora l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

16. Tempi e modi per la presentazione della domanda

La domanda di aiuto sul presente bando dovrà essere presentata nei termini e modi previsti dal punto 13.2 "Presentazione della domanda di aiuto" ed entro il termine di 45 giorni continuativi, decorrenti dalla data di pubblicazione della modulistica sul sito di ARTEA www.artea.toscana.it, **e precisamente dal giorno 22 novembre 2010 al giorno 05 gennaio 2011.**

17. Responsabile del procedimento e diritto di accesso agli atti

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i., la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il Gal Consorzio Sviluppo Lunigiana a.r.l. riconosciuto quale soggetto responsabile per l'attuazione e la gestione dell'Asse 4 Metodo Leader PSR 2007-2013 Regione Toscana, con DGR. n. 216 del 25/03/2008, Tel 0187494675, mail leader@lunigiana.ms.it.

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 e ss. della L. 241/1990 e s.m.i e all'art. 5 e ss. della L.R. 40/2009 e s.m.i viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del, con le modalità di cui agli art.li. n. 8 e 9 della citata Legge.

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Tecnico Amministrativo del Asse 4 - Metodo Leader Claudio Novoa.

Informazioni sui contenuti del bando possono essere reperite sul sito www.gal-lunigiana.it o contattando gli Animatori referenti Sabina Pietrini o Maria Grazia Sarselli, per mail al seguente indirizzo:

leader@lunigiana.ms.it.

Il testo integrale del presente bando è pubblicato sul sito del Gal Consorzio Sviluppo Lunigiana Leader all'indirizzo: www.gal-lunigiana.it, con relativi allegati ed informazioni.

Il testo integrale del presente bando è affisso inoltre agli albi degli Enti Pubblici del Territorio dei comuni della provincia di Massa Carrara di cui alla Delibera n. 216 del 25/03/2008 - Reg. CE 1698/05 - Programma di sviluppo rurale - Individuazione dei territori eligibili all'Asse 4 "Metodo Leader".